

Appunti di analisi linguistica per l'uso della legge 22 dicembre 2017, n. 219. Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento

Rita Pescatore*

LINGUISTIC ANALYSIS NOTES ON THE ITALIAN LAW NR. 219/219, REGARDING INFORMED CONSENT AND ADVANCED DIRECTIVES

ABSTRACT: The article proposes a linguistic analysis of the Italian law on informed consent and advance healthcare directives (or living wills). The study investigates the stylistic features of the legal text.

The analysis examines how the contents are organised within the text and considers the vocabulary regarding its accessibility. A further question concerns who the law is addressed to and explores what political message is conveyed.

KEYWORDS: Advance directives (living wills); law reform; legal-linguistic analysis; legislative language; specialized language

SOMMARIO: 1. Il testo legislativo alla prova di alcune "categorie" linguistiche. 2. *Dispositio*: organizzazione del "discorso" legislativo. 3. *Elocutio*: solo elementi stilistici?

1. Il testo legislativo alla prova di alcune "categorie" linguistiche



Quando nel 1962 pubblicavo *Opera aperta* mi ponevo il problema di come un'opera d'arte da un lato postulasse un libero intervento interpretativo da parte dei propri destinatari, e dall'altro esibisse caratteristiche strutturali che insieme stimolavano e regolavano l'ordine delle sue interpretazioni. Come ho appreso più tardi, facevo allora senza saperlo della pragmatica del testo; o almeno, di quella che oggi è detta pragmatica del testo, affrontavo un aspetto, l'attività cooperativa che porta il destinatario a trarre dal testo quel che il testo non dice (ma presuppone, promette, implica ed implicita), a riempire spazi vuoti, a connettere quello che vi è in quel testo con il tessuto dell'intertestualità da cui quel testo si origina e in cui andrà a confluire¹, così Umberto Eco nell'introduzione del suo saggio *Lector in fabula* (1979) tenta di recuperare, giustapponendone i vari momenti e così anche gli attori, il punto di contatto – all'interno di un testo – tra semantica e pragmatica, due dimensioni dell'operazione linguistica non nettamente distinguibili e per ciò stesso strettamente interconnesse nonché l'una funzionale all'altra. Nel testo normativo, e nello specifico in quello legislativo, queste, componendosi in modo dinamico, costituiscono le operazioni (tipicamente

* *Cultrice di diritto costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bergamo. Mail: rita.pescatore@unibg.it. Scritto sottoposto al referaggio del Comitato scientifico.*

¹ Cfr. U. Eco, *Lector in fabula: la cooperazione interpretativa nei testi narrativi* (1979), Bompiani, Milano, 2004.

linguistiche) di base che attività altre, più riconoscibili dal mondo del diritto e rappresentate dalla produzione normativa e dall'applicazione ordinamentale, sottintendono.

Altro elemento posto all'attenzione dall'Autore è quello che più direttamente fa riferimento al *destinatario* di un testo in genere, qui circoscritto a quello legislativo, quale *punctum dolens* di tutta la produzione normativa, a tutti i livelli considerata. A tal riguardo, in modo assai lungimirante, si osserva che «un testo postula il proprio destinatario come condizione indispensabile non solo della propria capacità comunicativa concreta ma anche della propria potenzialità significativa. In altri termini, un testo viene emesso per qualcuno che lo attualizzi»², ciò costituendo – non solo teoricamente ma anche fattivamente – il punto prospettico imprescindibile della e nella produzione legislativa, laddove tecnica e politica, legalità e propaganda elettorale, s'incontrano (e talvolta si scontrano, anche energeticamente). L'idea nonché il dato teorico per cui ogni testo legislativo contempla un destinatario proprio (o scelto) o «Lettore Modello»³ costituisce uno dei principali profili d'indagine dell'analisi giuridico-linguistica in cui l'interprete ed il linguista si addentrano; una scelta questa che, restando il più delle volte insondata, rimane pur sempre *un farsi* tra l'implicito giuridico e l'esplicitato politico, che nel prodotto legislativo si assommano.

L'intreccio necessitato tra dato linguistico legislativo e organo o soggetto di destinazione, una volta portato ad emersione, diviene campo privilegiato di tutta la riflessione che si sviluppa attorno al messaggio politico, a quello ideologico e a quello più strettamente giuridico-ordinamentale che il testo legislativo considerato è atto ad inverare. Non v'è dubbio quanto all'eterogeneità dei destinatari di una legge; essi sono sempre almeno due: l'operatore giuridico, tecnico dell'applicazione, e il cittadino, beneficiario diretto delle garanzie poste.

Alla luce di siffatte osservazioni preliminari d'impostazione, la legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, che si è qui scelto di sottoporre ad una lente tipicamente giuridico-linguistica, richiamando in tal senso le specificità del linguaggio giuridico quale linguaggio specialistico, anzitutto, assume come proprio un *destinatario logicamente molteplice*, interpellando, da una parte, tutta una serie di professionalità, mediche e giuridiche (*il medico, il notaio*, artt. 1 - 5), e di figure giuridiche precostituite (*il tutore, l'amministratore di sostegno, l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il giudice tutelare*, art. 3) e di nuova introduzione (*il c.d. fiduciario*, artt. 4 e 5) nonché enti statali e territoriali (*il Ministero della salute, le Camere, le Regioni e i Comuni*, artt. 6, 7, 8) e relative amministrazioni (*l'ufficio di stato civile e le aziende sanitarie*, artt. 4 e 5), dall'altra, la persona fisica interessata (paziente e non), la cui centralità permea l'intera trama delle disposizioni. Proprio quest'ultima, quale corpus di enunciati linguistici imperativi e norme giuridiche di derivazione interpretativa, si presta ad un'analisi – come quella cui si darà seguito nei paragrafi successivi – che individua quali direttrici d'interesse, dapprima, la disposizione logico-testuale della materia nel testo licenziato dalle Camere (dalla retorica classica, *dispositio*) e, in seconda battuta, la formulazione letterale dei singoli articoli (dalla retorica classica, *elocutio*).

² *Ivi*, § 151.

³ *Ivi*, § 158.

2. *Dispositio*: organizzazione del “discorso” legislativo

La pianificazione testuale dei contenuti operata dalla legge in oggetto, oltre a trasferire il disegno logico-argomentativo all'interno del quale il Legislatore ha voluto predisporre le garanzie all'oggi costituite, importa altresì una sottesa scala di valori, concettualmente disposti – più che in rapporto di subordinazione gli uni rispetto agli altri – secondo una geometria di sfere concentriche, ognuna a misurazione dell'importanza sistemica del singolo istituto. La legge, nello specifico, introduce e disciplina tre distinti istituti giuridici, due dei quali di assoluta novità nel panorama ordinamentale: il consenso informato così come esso si conforma all'interno della «relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico»⁴ (artt. 1, 2, 3), le disposizioni anticipate di trattamento o DAT (art. 4) e la pianificazione condivisa delle cure (art. 5).

Il primo elemento oggetto di osservazione, anche alla luce delle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi⁵, è dato dal rapporto di maggiore o minore corrispondenza che può intercorrere tra l'articolato della legge ed il titolo dell'atto legislativo stesso, nell'ultimo dei quali – si richiede – sia «esplicitato almeno l'oggetto principale della disciplina normativa»⁶; cosa debba intendersi, dunque, per «oggetto principale» di un atto legislativo spetta al Legislatore determinarlo, entro limiti di coerenza e di razionalità contenutistiche e pur sempre secondo una chiara ed evidente valutazione di utilità politica. La scelta più o meno consapevole dell'enunciato destinato a dare un nome alla legge e ad identificarla permanendo come tale nell'ordinamento, rivela (in tutto o in parte) la materia selezionata dalla politica e veicola contestualmente un preciso messaggio che si rivolge alla collettività interessata.

Il contenuto tripartito della legge n. 219 del 2017, così come sopra enucleato, non trova compiuta collocazione nel titolo così come nel testo, limitandosi il primo ad enfatizzare esclusivamente il consenso informato e le DAT e lasciando così al secondo la rivelazione di un terzo grado di profondità normativa (la già ricordata pianificazione condivisa delle cure). La ragione di una tale scelta, che lascia certamente disattesa la regola di redazione richiamata, specie quanto al profilo della completezza del messaggio normativo ed ordinamentale che così entra nel circuito della comunicazione istituzionale, può però rintracciarsi in una, forse non proprio ragionata, idea di sviluppo espositivo (e dispositivo) che, assumendo come *frame*⁷ (ovverosia come contesto, come *setting* sostanziale) la relazione di cura (e di fiducia) tra paziente e medico, quale dimensione composita e comprensiva, ordina in progressione la più ampia sfera d'azione del consenso informato (artt. 1 - 3), all'interno di essa – quasi a voler rispettare un rapporto tra *genus* e *species* – l'istituto delle disposizioni anticipate di trat-

⁴ Cfr. Art. 1, c. 2° della Legge 22 dicembre 2017, n. 219.

⁵ Cfr. *Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*, Senato della Repubblica, Roma, 2001.

⁶ *Ivi*, p. 7.

⁷ G. LAKOFF, *Non pensare all'elefante!*, Collana *I Libri di Internazionale*, Fusi Orari editore (casa editrice di Internazionale), Roma, 2006, p. 19. Si importa qui, pur operandone un adattamento, il concetto di *framing* che l'Autore ritiene consistere «nell'usare un linguaggio che riflette la propria visione del mondo», aggiungendo che «naturalmente non è solo una questione di linguaggio. La cosa più importante sono le idee: il linguaggio ne è solo portatore, serve ad evocarle»: una riflessione linguistico-filosofica questa che può dunque essere tradotta nell'assunzione secondo cui un linguaggio non è mai autonomo da una visione più o meno precisa delle cose che assume come oggetto proprio, ciò in quanto il linguaggio non è mai neutro.

tamento (art. 4) e, a chiusura della sequenza concentrica, il piano di cura (o pianificazione condivisa delle cure, art. 5), quest'ultimo tuttavia – e qui si perviene alla spiegazione ricercata – concepito prevalentemente nonché per via di una visione sicuramente parziale come articolazione interna all'istituto delle DAT. Il titolo dell'atto legislativo, pertanto, ne eclissa e (forse) ne ignora la portata giuridica autonoma⁸ che, pur nella strettissima connessione con le DAT⁹, non può certo negarsi; se è vero infatti che la pianificazione condivisa delle cure si rende necessaria in un ambito oggettivo («rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidate o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta», art. 5, c. 1°) del tutto compatibile con la «previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi» (art. 4, c. 1°) tipicamente ricondotta alle disposizioni anticipate, essa può altresì operare a prescindere dalla predisposizione di queste ultime, che possono sia mancare materialmente sia sopravvenire; certo è che il punto di maggiore distanza tra i due istituti sta nel rapporto di contestualità con l'evento patologico, sempre riscontrabile con riguardo alla pianificazione condivisa, preminentemente ipotetico con riferimento alle DAT.

Questa conformazione concettuale e teorica degli istituti giustifica l'organizzazione della disciplina all'interno del testo complessivamente considerato, la quale segue uno sviluppo logico che procede per macroaree tematiche; in primo luogo, sono infatti fissati i principi cardine del consenso informato e così anche le finalità della legge (art. 1, c. 1°), secondo quanto stabilito dalle raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi¹⁰; il consenso informato, cui sono interamente dedicati i primi tre articoli, si conforma quale processo continuo, anche linguisticamente fotografato *nel suo divenire*, e connotato da un'intrinseca mutevolezza, quale spettro di luce che promana dal prisma della personalità individuale; varie le sue caratterizzazioni e varie le soggettività interpellate nonché ad esso funzionali. La permeabilità che l'intera disciplina rivela rispetto al suo principio regolatore (il consenso informato) è il dato a partire dal quale gli altri due istituti si assumono come estrinsecazione del diritto alla dignità e all'autodeterminazione che nel consenso informato trovano il proprio circuito vitale.

In secondo luogo, la legge – all'art. 4 – introduce il rivoluzionario *istituto-strumento* delle dichiarazioni anticipate di trattamento, “atto dispositivo” della dignità umana e pertanto non circoscritto dal confine materiale del corpo ma esteso al limite cedevole della persona umana. Il testo della disposizione in esame dà per presupposta – rispetto all'atto dispositivo – l'acquisizione di «adeguate informazioni mediche» (art. 4, c. 1°) ovverosia la maturazione di un “adeguato” livello di informazione da parte della persona disponente e la conseguente ponderazione delle proprie scelte in termini di consenso. Due le osservazioni che si reputano doverose: la prima, attiene all'enunciato linguistico, e nello specifico al termine «adeguate», che linguisti e giuristi riconducono alla categoria della *vaghezza*,

⁸ Diversamente da quanto prospettato da altre proposte di legge nella medesima materia, fra le quali si richiama, ad esempio, la proposta di legge n. 2229, di iniziativa dei deputati Roccella, Alli e altri – *Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento* (26 marzo 2014), il cui titolo richiama espressamente anche il piano condiviso di cura (alleanza terapeutica).

⁹ Connessione che trova un'espressa conferma anche testuale nel 5° comma dell'art. 5 (*Pianificazione condivisa delle cure*) della legge, ove per gli aspetti non espressamente disciplinati di rinvia alla disposizione relativa alle DAT (art. 4).

¹⁰ Cfr. *Regole e raccomandazioni*, cit., p. 10: «occorre distinguere le finalità da elementi della fattispecie da disciplinare. È opportuno non inserire in ogni disposizione le finalità, raggruppandole nella parte introduttiva».

in questa sede poco riducibile vista la molteplicità e complessità della vita umana; la seconda, invece, intende riflettere sulla *mancata procedimentalizzazione* – per via legislativa – del processo di formazione e maturazione del consenso, ciò in considerazione della sconfinatezza delle vicende cliniche. Ad una prima osservazione, entrambi i tratti posti in evidenza possono apparire, all'occhio del lettore (giurista e/o linguista), assai problematici sotto il profilo della concreta applicazione e lacunosi quanto ai parametri di integrazione delle fattispecie; ad una riflessione più ampia, invece, segue una valutazione di ragionevolezza e proporzionalità quanto all'inopportunità di irrigidire, entro forbici numeriche e procedurali, vicende di consapevolezza e, troppo spesso, di sofferenza che la legge non può pretendere di governare interamente.

Da ultimo, a chiudere la parte sostanziale vi è l'istituto della pianificazione condivisa delle cure (art. 5), intesa quale estensione ed ulteriore realizzazione della relazione di fiducia, già instauratasi fin dal primo contatto tra paziente e medico, sia in difetto che in concorso con le DAT, nonché altra forma di svolgimento dell'incomprimibile libertà di autodeterminazione, *domina* dell'intera trama normativa. L'art. 6 (*Norma transitoria*) della legge in commento, invece, costituisce ciò che nella tecnica legislativa si indica come *norma di coerenza sistematica*: è quasi intuitivo, infatti, che la tenuta di un testo sia legata a doppio filo, da una parte, al suo sviluppo interno, ciò traducendosi nell'unitarietà e omogeneità dell'atto e nella relativa autonomia delle sue articolazioni interne¹¹, e dall'altra, alla trama ordinamentale in cui esso viene ad inserirsi e con cui è chiamato a coordinarsi, operazione questa riconducibile alla sopraccitata disposizione.

Significativa è, infine, la predisposizione all'art. 8 (*Relazione alle Camere*) di una *clausola valutativa*, vale a dire, un enunciato normativo che prescrive l'attivazione di un meccanismo di valutazione dello stato di attuazione della legge a seguito della sua entrata in vigore, ai fini del completamento del c.d. ciclo della regolazione¹², nonché l'introduzione a tale scopo di uno specifico strumentario (questionari di valutazione da somministrare a livello regionale e una relazione ministeriale sull'applicazione della legge stessa da trasmettere alle Camere).

3. *Elocutio*: solo elementi stilistici?

Una parte altrettanto considerevole dell'efficacia del messaggio giuridico-ordinamentale nonché politico veicolato da un testo normativo la si deve, poi, alla scelta dei singoli enunciati linguistici, del loro registro e del grado di specificità o di maggiore aderenza al lessico di base¹³ su cui il Legislatore decide di attestarsi (c.d. *elocutio*).

¹¹ Cfr. A. RUGGERI, *In tema di norme intrusive e questioni di fiducia, ovverosia della disomogeneità dei testi di legge e dei suoi possibili rimedi*, in N. LUPO, *Maxi-emendamenti, questioni di fiducia, nozione costituzionale di articolo*, Atti del seminario svoltosi presso la LUISS Guido Carli il 1° ottobre 2009, Cedam, Padova, 2010.

¹² Espressione che riassume in sé tutto il sistema degli strumenti di controllo della qualità degli atti normativi (legislativi e non), tra cui l'AIR (Analisi d'Impatto della Regolamentazione), la VIR (Valutazione d'Impatto della Regolamentazione) e le Consultazioni – recentemente oggetto di nuova disciplina, dettata con d.P.C.M. n. 169 del 2017, Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione – cui si aggiungono l'ATN (Analisi tecnico-normativa) e la RTF (Relazione tecnico-finanziaria).

¹³ Si fa qui rinvio agli studi condotti dal linguista Tullio De Mauro, al quale si deve per l'appunto l'elaborazione del Vocabolario di base della lingua italiana, per il quale si rimanda al seguente link:

«Possiamo dire meglio che *un testo è un prodotto la cui sorte interpretativa deve far parte del proprio meccanismo generativo*; generare un testo significa attuare una strategia di cui fan parte le previsioni delle mosse altrui – come d'altra parte in ogni strategia»¹⁴. Questo a significare che il dato linguistico è il principale contenitore del (distinto) dato politico e, parimenti, di quello ideologico; esso contiene la visione del mondo, politica e sociale, a partire dalla quale si genera il dibattito parlamentare e da cui non può (se non a fatica) ragionevolmente scollarsi proprio nella sua sede più caratteristica: quella interpretativa. In altre parole, il linguaggio giuridico non è mai neutro «perché anche solo nella minima manifestazione di una qualsiasi attività intellettuale, il “linguaggio”, è contenuta una determinata concezione del mondo»¹⁵. Il più potente dei messaggi politico-istituzionali sottesi al testo della legge è rappresentato dall'eco superba con la quale si restituisce (o per lo meno si tenta di restituire) assoluta centralità alla persona e alla sua individualità, posizione senz'altro di estrema delicatezza e fragilità e, ciò nonostante, tradotta in un protagonismo positivo e sovrano, pur certamente entro i limiti ontologici interni alle categorie giuridiche selezionate. Portato ideologico, in perfetta continuità con l'ordinamento giuridico vigente (e vivente), costituisce invece la scansione netta – in sede di individuazione dei soggetti altri rispetto al paziente o disponente – tra i «familiari», «la parte dell'unione civile» e «il convivente»¹⁶, come a rimarcare un criterio di importanza, un giudizio di valore acquisiti e in alcun modo problematizzati, anzi assunti quale elemento di coerenza sistematica con l'ordinamento civile dello Stato.

Nota tecnica doverosa è quella che si pone nel cono d'ombra delle definizioni giuridiche, entità assai evidenti alla scrittura normativa e, tuttavia, spesso trasfigurate nell'uso interpretativo che se ne registra. A tal riguardo, se ne possono individuare due: la prima coincidente con la definizione dei trattamenti sanitari (art. 1, c. 5°) e consistente in una definizione c.d. *stipulativa*, con la quale il Legislatore compie delle scelte d'uso di determinate parole, siano esse già note o meno al panorama giuridico, cui “stipula” di attribuire, ai fini dell'applicazione della legge che le contiene, uno o più specifici significati; essa si qualifica altresì come definizione *estensionale*, cioè in quanto enumera quindi esemplifica gli elementi che fanno parte di quella classe ovvero sia i casi concreti cui si riferisce quella nozione astratta («la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici»); la seconda s'individua nella definizione che la legge predispone per le DAT (art. 4, c. 1°): si tratta in questo specifico caso della definizione *stipulativa* di un istituto del tutto innovativo, per la quale è stato utilizzato il c.d. metodo della definizione *per rubrica*, che prevede l'indicazione della fattispecie (*definiendum*) nella rubrica dell'articolo e la descrizione di essa (*definiens*) nel testo dell'articolo medesimo, consentendo così al Legislatore di non frammentare il proprio discorso logico-normativo.

«Il testo è dunque intessuto di spazi bianchi, di interstizi da riempire, e chi lo ha emesso prevedeva che essi fossero riempiti e li ha lasciati bianchi per due ragioni. Anzitutto perché un testo è un meccanismo pigro (o economico) che vive sul plusvalore di senso introdotto dal destinatario [...]. E in

<https://www.internazionale.it/opinione/tullio-de-mauro/2016/12/23/il-nuovo-vocabolario-di-base-della-lingua-italiana>, 3 giugno 2018.

¹⁴ U. Eco, *Lector in fabula*, cit., § 156.

¹⁵ Cfr. F. LO PIPARO, *Il professor Gramsci e Wittgenstein*, Donzelli editore, Roma, 2014, p. 54.

¹⁶ Si vedano per questa sequenza gli artt. 1, c. 2° e 5, c. 2°.

secondo luogo perché, via via che passa dalla funzione didascalica a quella estetica, un testo vuole lasciare al lettore l'iniziativa interpretativa, anche se di solito desidera essere interpretato con un margine sufficiente di univocità. Un testo vuole che qualcuno lo aiuti a funzionare»¹⁷, un testo vive e diviene capace di comunicare e produrre effetti significativi nell'ordinamento solo *ove momento testuale e momento ordinamentale* –con tutte le attività e gli influssi, esterni e interni all'autore e all'interprete, che essi comportano – si incontrino e riescano a consegnare alle garanzie da esso poste una dimensione attuale, veramente fruibile, senza ostacoli di contesto.

La legge n. 219 del 2017 attende soltanto che il suo momento ordinamentale venga allestito e che alcune disposizioni siano dotate di gambe per camminare da sole, per iniziare a costruire spazi di sensibilità, di libertà e di dignità politica e sociale.

Sei Perspectives

¹⁷ U. Eco, *Lector in fabula*, cit., § 150.